

COMUNE DI MONZA

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE" - EDIZIONI 2019 - 2020

Art. 1 - Oggetto della concessione di servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di realizzazione della rassegna cinematografica estiva "Cinema sotto le stelle" edizioni 2019 e 2020.

Art. 2 - Luogo di svolgimento del servizio

La rassegna cinematografica estiva dovrà tenersi a Monza, nel Cortile del Liceo Artistico Nanni Valentini, presso il complesso di Villa Reale.

Art. 3 - Durata

Il contratto è relativo alle edizioni 2019 e 2020 e il servizio in concessione dovrà essere reso nei seguenti periodi:

- Edizione 2019 - ogni sera da metà giugno a fine agosto 2019 circa;
- Edizione 2020 - ogni sera da metà giugno a fine agosto 2020 circa.

Le date sulla disponibilità dello spazio, destinato allo svolgimento delle rassegne - cortile dall'Istituto Nanni Valentini - saranno fornite dallo stesso istituto nel rispetto del calendario scolastico.

Art. 4 - Condizioni economiche

Il valore della concessione per le edizioni 2019 e 2020 è stimato in complessivi € 140.000,00 oltre IVA 22% (pari a € 70.000,00 annui, oltre IVA 22%).

A garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario il Comune corrisponderà al Concessionario un corrispettivo annuo, pari al ribasso della base d'asta stabilita in € 18.000,00 oltre IVA 22%, pertanto il corrispettivo complessivo per le edizioni 2019 e 2020 è quantificato in € 36.000,00 IVA esclusa.

Il Concessionario avrà diritto a:

- trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso;
- trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio;
- trattenere i ricavi derivanti dal servizio bar;
- trattenere i ricavi derivanti da eventi aggiuntivi, proposti dal Concessionario e accettati dal Comune.

Art. 5 - Contenuti del servizio

Il servizio affidato consiste nell'organizzazione e gestione della rassegna cinematografica estiva "cinema sotto le stelle", comprensivo di:

- direzione artistica e gestione organizzativa, comprese le pratiche per il rilascio di permessi e autorizzazioni, realizzazione della struttura, gestione del personale;
- allestimento dell'arena cinematografica, compresi il trasporto, il carico e lo scarico a destinazione, il montaggio e lo smontaggio, il ripristino dei luoghi allo stato precedente all'evento, le luci, l'audio, le attrezzature, etc.) con una platea di 600 posti nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare per la sicurezza pubblica (copricavi elettrici, ecc.);
- assolvimento di tutti gli adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Siae ed Enpals;
- promozione della rassegna ivi compresa la realizzazione grafica e stampa del programma;

- pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni e della tariffa per pubblicità temporanea.

La programmazione dovrà comprendere per ogni anno/edizione:

- anteprime in contemporanea con le uscite nazionali dei film;
- 1 (una) proiezione ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti, la sera di ferragosto;
- proiezione di almeno n. 20 film d'autore (da indicare nel progetto tecnico);

Art. 6 - Impegni del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a:

- garantire per tutta la durata della concessione la gestione della rassegna;
- rispettare le prescrizioni impartite dal Liceo Artistico Nanni Valentini, al fine di garantire l'eventuale contemporaneo svolgimento delle attività didattico-gestionali dell'Istituto stesso, assumendosi la responsabilità degli spazi utilizzati, secondo quanto stabilito con la Direzione dell'Istituto;
- espletare le pratiche SIAE e regolarizzare i corrispettivi dovuti;
- attivare il servizio cassa durante lo svolgimento delle serate con proprio personale;
- regolarizzare ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante i tecnici e tutto il personale impiegato e/o incaricato che dovrà essere specializzato ed adeguato in relazione al servizio da svolgere;
- realizzare e installare gli allestimenti e arredi e provvedere alla manutenzione degli stessi;
- provvedere alla pulizia, riordino e sorveglianza delle aree in uso;
- allestire e attivare il servizio punto ristoro dedicato, limitatamente alla durata dell'attività cinematografica;
- realizzare l'ideazione grafica, la stampa e la diffusione del materiale promozionale contenente il calendario della rassegna per ogni edizione;
- realizzare la grafica per i totem del Comune di Monza con la prima parte di programmazione per ogni edizione;
- realizzare la grafica, e provvedere alla stampa di cinque pannelli per i totem del Comune con la seconda parte di programmazione per ogni edizione;
- predisporre quadri elettrici e impianti di collegamento dell'energia elettrica e copertura della relativa spesa per il periodo necessario alla realizzazione dell'iniziativa;
- predisporre la documentazione idonea al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari previsti per legge, produrre le certificazioni necessarie e assolvere tutte le pratiche volte alla positiva realizzazione ed esecuzione del servizio in oggetto e della gestione degli spazi interessati dalla rassegna;
- garantire la sospensione di proiezioni per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o per la concomitanza con eventi istituzionali organizzati presso il complesso di Villa Reale, su espressa comunicazione da parte del Comune;
- su richiesta del Comune, provvedere alla messa in onda, prima della proiezione di ogni film in rassegna, edizione 2019 e 2020, di n. 1 spot promozionale della Città di Monza, fornito dal Comune di Monza, della durata di 10 secondi.
- garantire la seguente tariffazione massima di ingresso alle proiezioni cinematografiche:
 - biglietto intero € 6,50;
 - biglietto ridotto (ragazzi fino a 12 anni, over 65 da lunedì a venerdì) € 4,50;

Il Concessionario inoltre dovrà farsi carico di tutti gli interventi relativi alla sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, secondo la normativa vigente ed eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti (Prefettura, Commissariato PS, Commissione Comunale di Vigilanza).

Art. 7 - Impegni del Comune

Il Comune si farà carico dei seguenti servizi e dei conseguenti provvedimenti, sempre finalizzati alla migliore riuscita della rassegna, in un rapporto collaborativo con il Concessionario:

- richiesta autorizzazione al Liceo Artistico Nanni Valentini e al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per la concessione degli spazi necessari alla realizzazione dell'iniziativa per tutto il periodo necessario, compresi i tempi di allestimento e smontaggio;
- stampa e installazione di cinque pannelli per i totem del Comune, con la prima parte di programmazione, per ogni edizione, previo pagamento della relativa tariffa per la pubblicità temporanea da parte del Concessionario;
- fornitura di 398 sedie monoscaocca ignifughe a norma di legge per la predisposizione della platea che potrà essere ampliata fino ad un massimo di 600 posti;
- promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali dell'Ente.

Articolo 8 - Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16.

Articolo 9 - Personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni assegnate.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto.

Il Concessionario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, compresi eventuali subappaltatori, dovranno osservare il Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

Per le attività espletate, il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il Concessionario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento del corrispettivo.

Il Comune ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dal Concessionario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. Il Concessionario dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Eventuali spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

Art. 11 - Pagamenti e fatturazione

Il Comune si impegna a corrispondere al Concessionario il corrispettivo risultante dall'atto di aggiudicazione ad esito della procedura di gara esperita.

I pagamenti sono subordinati alla stipulazione del Contratto e saranno effettuati dopo l'emissione di regolari fatture da parte del Concessionario.

Dall'importo delle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. l'importo verrà liquidato a favore della capogruppo.

L'importo annuale dovuto per la realizzazione della rassegna di riferimento sarà liquidato come segue:

- acconto, pari al 40%, entro il 15 luglio a fronte dell'emissione di regolare fattura;
- il saldo, pari al 60%, a conclusione della rassegna.

Contestualmente alla fattura di saldo il Concessionario dovrà fornire al Comune opportuna documentazione sull'andamento dell'iniziativa e il rendiconto economico consuntivo, corredati da distinte SIAE e da copia fatture quietanzate.

La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo la verifica dei controlli previsti dalle normative vigenti.

In caso di fattura o documentazioni irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune di Monza.

Il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni a tale titolo.

Nelle ipotesi di inadempienza contributiva o di inadempienza retributiva del Concessionario, l'amministrazione comunale interverrà in sua sostituzione applicando gli art. 30 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 12 - Fatturazione elettronica

Ai sensi della legge n.244/2007 e del D.M. n.55 del 03/04/2013, le parti si danno reciprocamente atto che le fatture relative al presente contratto sono trasmesse solo ed esclusivamente in forma elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune, al quale l'Aggiudicatario deve indirizzare le eventuali fatture elettroniche è il seguente: UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, il Concessionario deve altresì indicare nella fattura anche il "codice identificativo gara" - codice **CIG XXXXXXXXXX**.

Fatto salvo eventuale assoggettamento a regimi speciali, per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato "scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"). Pertanto, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 13 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

Il Concessionario si impegna a richiedere analoghe dichiarazioni ai sensi del suddetto art. 3 della Legge n. 236/2010 ai soggetti terzi da lui individuati per la realizzazione dei vari servizi, assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto ai sensi dell'art. 106 e 175 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 16 - Garanzia definitiva

Il Concessionario, a copertura degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. garanzia definitiva.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa.

Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

Art. 17 - Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla garanzia definitiva, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Art. 18 - Assicurazione

Il Concessionario si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare al suo personale, al personale dell'Amministrazione o a terzi, nonché ai beni del Comune o di terzi, in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, essendo a suo carico la corresponsione dei relativi risarcimenti. A tal fine il Concessionario stipula e trasmette al Comune polizza assicurativa sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. Tale polizza dovrà essere corredata di apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività svolta per conto del Comune.

Art. 19 - Penali

Qualora lo svolgimento delle attività di servizio previste nel presente capitolato non vengano svolte correttamente e/o non consentano la realizzazione della rassegna per cause non imputabili a forza maggiore, saranno applicate le seguenti penalità:

- a) Per ogni mancata proiezione, per esclusiva responsabilità del Concessionario, € 800,00;
- b) Per il mancato allestimento del punto ristoro, € 2.000,00;
- c) Per ogni mancata esecuzione degli spettacoli previsti, € 400,00;
- d) Per il mancato rispetto delle prescrizioni e cautele indicate dal Liceo Artistico Nanni Valentini nell'utilizzo degli spazi messi a disposizione, € 800,00;
- e) Per ogni mancata anteprima prevista, € 800,00.

Le penali in qualsiasi caso non potranno esser comunque superiori complessivamente al 10% del valore della concessione, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via PEC al Concessionario, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 1 giorno dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Monza. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune di Monza procederà all'applicazione delle sopra citate penali. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 20 - Esecuzione in danno

Qualora l'Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, si applicheranno le penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

Il Comune potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penalità, Il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario, ovvero, in mancanza sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrata.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro i termini assegnati, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

Costituiscono inoltre motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;
- frode, negligenza grave nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- casi stabiliti dall'art. 108 e 177 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- importo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore della concessione;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- mancata osservanza da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi eventuali subappaltatori, del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza e pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì imprejudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Il Comune, a norma dell'art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi sopra richiamate.

E' facoltà del Comune di risolvere il contratto per colpa ed inadempienza del Concessionario nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

Art. 22 - Revoca della Concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990.

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. o PEC. La revoca del contratto è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Articolo 23 - Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. o PEC al Concessionario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Inoltre, in conformità alle prescrizioni dell' art. 1, c.13 della L.135/2012, il Comune ha diritto di recedere, in qualsiasi tempo, dal presente contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri di eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, proposta dal Comune, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R o PEC al Comune almeno 60 giorni prima.

Il Concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Comune, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Articolo 24 - Variazione struttura e/o assetto aziendale

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.

Articolo 25 - Oneri e spese

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, ad eccezione dell'I.V.A., che rimane a carico del Comune. Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 c.2 del DPR 131/86.

Art. 26 - Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso, fatta eccezione per quelle inerenti il corrispettivo dovuto e non contestato, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Recupero Luigi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Laura Brambilla